



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA NAZIONALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333
Sito internet: www.sindacatoorsa.it e-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

INFORMATIVA MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA **REPERIBILITA'**

Con nota aziendale del 23 gennaio u.s., la Direzione Relazioni Industriali di R.F.I. ha risposto al quesito riguardante l'applicazione dell'art. 74 punto 6.3 del CCNL A.F., posto lo scorso dicembre dalla scrivente Segreteria.

Nello specifico, ci sono giunte segnalazioni da parte dei lavoratori, i quali ci riferirono che per le prestazioni rese in regime di reperibilità alla domenica, l'Azienda dispone per il lavoratore il recupero della prestazione resa, qualora la stessa ecceda la metà di una prestazione ordinaria (3 ore e 36 minuti).

Trattandosi di una interpretazione aziendale palesemente in contrasto con il dettame contrattuale vigente, che stravolge completamente la normativa contrattuale la quale lascia al lavoratore la scelta di decidere se le ore prestate in reperibilità debbano essergli pagate come lavoro straordinario oppure recuperate previo formale richiesta al datore di lavoro, decidemmo di porre la questione alla Direzione del Personale di R.F.I.

Come già accennato, è di questi giorni la risposta aziendale al riguardo del quesito, replica che comunque risolve parzialmente il problema.

Nella nota aziendale viene riconosciuta la violazione contrattuale, tuttavia viene però giustificata nel caso in cui il lavoratore chiamato di domenica sia alla settima presenza consecutiva settimanale e quindi in deficit di fruizione del riposo settimanale. Nella sostanza la normativa contrattuale riguardante il servizio di reperibilità cozza con quella riguardante l'orario di lavoro.

Detto ciò, prendendo atto dello stato delle cose, si ribadisce che il problema permane e occorre individuare una soluzione idonea all'osservanza degli aspetti normativi in questione.

Tuttavia, il chiarimento aziendale porta alla luce e risolve una parte della vertenza ovvero, il problema del pagamento delle ore straordinarie rese in regime di reperibilità si configura **solamente nel caso in cui il lavoratore sia alla settima prestazione consecutiva.**

Quindi, qualora il lavoratore chiamato in interventi in regime di reperibilità nel giorno di domenica abbia goduto di almeno 24 ore di riposo nel periodo interessato dal servizio di reperibilità (7 giorni), dovranno essergli liquidate come lavoro straordinario tutte le ore di lavoro prestate, altrimenti recuperate ma soltanto su richiesta dello stesso.

Roma, 28 gennaio 2009

Segreteria Generale Or.S.A.